

**ANCOT**  
1984

Bene l'allargamento della platea dei beneficiari, ma bisogna migliorare

# Sostegni tra luci e ombre

## Sanzioni troppo alte e normativa farraginosa

Il decreto Sostegni bis è stato approvato lo scorso 20 maggio e sono in arrivo miliardi di aiuti a fondo perduto destinati alle imprese e agli esercizi commerciali, ma anche ai giovani e all'incentivazione di nuovi posti di lavoro. Rispetto al primo decreto a firma Mario Draghi emesso lo scorso marzo, questo amplia la platea dei beneficiari di ben 400 mila partite Iva aggiungendo, oltre all'indennizzo automatico già previsto in precedenza, un nuovo contributo alternativo, riconosciuto sulla differenza di fatturato del periodo dal primo aprile 2020 al 31 marzo 2021.

Dunque, se i primi 4 commi del dl Sostegni bis replicano di fatto i contributi precedenti, il comma 5 spiega i rinnovati criteri di calcolo per il nuovo ristoro a cui si accede dimostrando una perdita di fatturato di almeno il 30% tra aprile 2020 e il 31 marzo 2021 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (aprile 2019-marzo 2020). La novità, quindi, è che si farà riferimento ai mesi in cui le



attività sono state soggette ad aperture a singhiozzi a causa delle restrizioni.

Previsto, inoltre, un ulteriore contributo a fondo perduto, di cui il decreto illustra le modalità al comma 16, basato sul peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo in corso al 31 dicembre 2020, sempre rispetto all'anno precedente. In questo caso, oltre al calo del fatturato, si fa riferimento anche a quello degli utili su cui incidono anche i costi.

Luci, ma anche ombre, dal nuovo decreto Sostegni bis. E a sottolinearle è Ancot (Asso-

ciazione nazionale consulenti tributari) che da oltre 35 anni rappresenta gli interessi sindacali dei professionisti della categoria, impegnandosi, al tempo stesso, a garanzia della qualità del servizio per l'utenza.

Il sindacato, seppur apprezzando lo sforzo dell'Esecutivo di voler ampliare la platea dei beneficiari dei contributi a fondo perduto, non può fare a meno di sottolineare come la normativa abbia aumentato le complessità di calcolo, oltre che mantenere scadenze temporali troppo stringenti.

La denuncia di Ancot è che

molto spesso agli annunci fatti in pompa magna non corrispondano poi effettivamente le norme che risultano essere farraginose. Ecco perché, continua il sindacato, è necessario intervenire, nell'iter parlamentare di approvazione della legge, con modifiche che sburocratizzino tutta la procedura e intervengano sul sistema sanzionatorio, definito troppo severo.

Secondo i tributaristi, le sanzioni in caso di fruizione del contributo in misura superiore rispetto a quella che effettivamente spetta, sono troppo alte. Inoltre, il legislatore dovrebbe

intervenire per tenere conto del fatto che spesso potrebbe appunto verificarsi questa situazione, ma non con l'intento di frode, bensì per errori di calcolo generati da una normativa poco chiara. Intervenire, dunque, per mettere nero su bianco questa eventualità, evitando il sorgere di contenziosi che soprattutto in questo periodo dovrebbero essere evitati il più possibile. In tutto ciò si legge della scure sulla scadenza al 10 settembre per le dichiarazioni dei redditi per poter usufruire dei nuovi sostegni; nel silenzio assordante del rinvio della tracciabilità degli oneri detraibili e deducibili proprio nell'anno più funesto di sempre. La semplificazione è ancora da attendere.

Pagina a cura  
DELL'UFFICIO STAMPA  
ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
CONSULENTI TRIBUTARI

Sede nazionale  
Via La Spezia, 74 - 00182 Roma  
Tel: 06/55282701

Ufficio di presidenza  
0735/568320-scelta 5  
www.ancot.it - e-mail: ancot@ancot.it

**QUOTE ASSOCIATIVE**

- SOCIO ORDINARIO 1° ANNO D'ISCRIZIONE 270,00 euro
- SOCIO ORDINARIO DAL 2° ANNO D'ISCRIZIONE 330,00 euro
- SOCIO SOSTENTORE dipendente e/o collaboratore 240,00 euro
- SOCIO SOSTENTORE ISCRITTI AD ALBI 290,00 euro
- SOCIO JUNIOR (Socio sostenitore di età inferiore a 30 anni) 60,00 euro

**SERVIZI**

- PEC - posta certificata gratuita
- Pagina mensile su "Italia Oggi" a cura dell'Associazione
- Servizi CAF per Mod. 730 - ISEE - RED Catasto Successioni - Registro con "CAF - TFDC"
- Servizi telematici con "Infocamera"
- Copertura assicurativa in convenzione con "Assicurazioni Generali"
- Convenzioni e sconti con:
  - Poste Italiane
  - Gruppo Il Sole 24 ore Frizzera
  - Quotidiano "Italia Oggi"
  - EVOTRE S.r.l. Zucchetti
  - PEGASO Università Telematica
  - Maggioli-Distributore "Libreria Scala"
  - Libri Professionali
  - SAEV Group - Privacy
  - Piattaforma FAT-A.N.CO.T e LISA
  - Namiral S.p.A.
  - Altri servizi erogati da

**Perchè associarsi all'A.N.CO.T?**

**FORMAZIONE**

- Formazione professionale gratuita in aula e in e-learning agli associati su tutto il territorio, in collaborazione con Fondazione "DINO AGOSTINI"
- Organizzazione di **Master Brevi** su tematiche professionali
- Formazione ed esami di certificazione per tributaristi (norma UNI 11511) in collaborazione con **Kiwa SpA**
- Informativa quotidiana fiscale fornita da "REFI - Redazione Fiscale", "Ratio Quotidiano" e "Quotidiano IPSOA"
- Organizzazione di convegni e tavole rotonde con i politici sulle tematiche relative alla professione e previdenza

**PROTOCOLLI**

- Protocolli d'intesa con Agenzia delle Entrate e Riscossione
- Protocolli con INPS e INAIL. Accesso ai Cassetti Previdenziali
- Protocollo con ADICONSUM

**TUTTOQUESITI**

ANCOT risponde alle problematiche degli associati su:

- Quesiti fiscali e contabili con servizio "TUTTOQUESITI"
- Quesiti per contenzioso ed accertamento
- Assistenza legale legata all'esercizio della professione.

Tutte le informazioni più dettagliate sui siti  
www.ancot.it | www.ancotservice.it

L'Associazione, costituita per Atto Pubblico ad Ancona il 9 aprile 1984, è legalmente riconosciuta ai sensi del DPR 361/2000 di attuazione della Legge 99/97 ed iscritta al n° 173/2003 del registro delle persone giuridiche della prefettura di Roma. Iscritta al MISE ai sensi della Legge 4/2013 il 10/05/2012, è inserita nell'elenco delle associazioni che rilasciano "l'attestato di qualità".

Seguici su Facebook

## Tar Lazio: ok ai tributaristi nell'elenco tenuto dal Mise

Il Tar Lazio, il 24 maggio 2021, ha pubblicato la sentenza con la quale respinge il ricorso dell'Odcec di Perugia, il quale aveva impugnato l'iscrizione di un'associazione di tributaristi nell'elenco delle associazioni di cui alla legge 4/2013. «In quella circostanza», ha sottolineato Celestino Bottoni, presidente nazionale dell'Ancot, «la nostra associazione, con il presidente Arvedo Marinelli, era già intervenuta ad opponendum in favore dell'altra associazione, sul presupposto che l'eventuale accoglimento del ricorso avrebbe avuto dirette conseguenze sulla analoga iscrizione dell'Ancot». La sentenza in sintesi sostiene che «il Mise», ha spiegato l'avvocato Luca Bontempi, legale Ancot, «non aveva nessun obbligo di analizzare le eventuali sovrapposizioni esistenti tra la professione di dottore commercialista ed esperto contabile e quella di tributarista, quindi bene ha fatto a procedere all'iscrizione dell'associazione nell'elenco di cui alla legge 4/13 (sul punto viene richiamata la sentenza del Consiglio di Stato n. 546/2019). Inoltre, la sentenza evidenzia che le attività tipiche svolte dai dottori commercialisti e dagli esperti contabili non sono espressamente riservate loro dalla legge, il che rende possibile la presenza di associazioni i cui iscritti svolgono una o più di quelle attività (cfr. Tar Lazio, sentenza n. 3122/2009, giudizio nel quale aveva sempre partecipato Ancot). Vi sono quindi attività di assistenza e consulenza aziendale nelle materie commerciali, economiche, finanziarie e di ragioneria che non rientrano nell'ambito di quelle riservate ai soggetti iscritti ad albi o provvisti di specifica abilitazione. Quindi, è possibile concludere che molte attività (ad esempio: redazione dei bilanci, consulenza fiscale, stesura delle dichiarazioni dei redditi) possono essere svolte anche da soggetti non iscritti agli ordini, i quali però, per tutelare l'affidamento dei terzi, debbono sempre evidenziare in ogni rapporto con il cliente il riferimento alla legge 4/2013, quanto alla disciplina loro applicabile». Positivo, ovviamente, il giudizio espresso da Celestino Bottoni, il quale ha detto: «Credo che tale sentenza costituisca l'ennesimo tassello sul quale rafforzare la dinamica politico-sindacale della nostra associazione, considerato che, nonostante la ormai consolidata giurisprudenza, c'è chi ancora inopinatamente cerca di mettere in discussione la figura del consulente tributario».

Vittorio Bellagamba